



# COMUNE DI CONA

## (Città Metropolitana di Venezia)



Piazza C. De Lotto n. 15 - 30010 CONA (VE)  
C.F. 00334010279 P.IVA 01505990273  
Web: [www.comune.cona.ve.it](http://www.comune.cona.ve.it)  
PEC: [comune.cona@pec.it](mailto:comune.cona@pec.it)

## CONSIGLIO COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 26 del 11/08/2023.

Adunanza di Prima convocazione sessione Straordinaria - Seduta Pubblica

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA FONTE SOLARE-FOTOVOLTAICO – RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE AI SENSI DEL R.D. 1265/1934 E L.R. N. 11/2004

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di Agosto alle ore 19:51 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N.	NOMINATIVO	P	A
1	AGGIO ALESSANDRO	P	
2	MONTECCHIO FRANCESCA	P	
3	NALIN SANTE	P	
4	LAZZAROTTO GIORGIO	P	
5	STURARO GINA BARBARA	P	
6	BISCA DINO		AG
7	FONTOLAN TOMAS	P	
8	BATTISTINI DARIO		A
9	FONTOLAN FRANCESCO	P	
10	NECCHIO FRANCO	P	
11	BOTTIN ANTONIO	P	

Presenti: 9 - Assenti: 2

Sono nominati scrutatori: NALIN SANTE, STURARO GINA BARBARA, BOTTIN ANTONIO.

IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Ennio Callegari, assiste alla seduta.

IL SINDACO Alessandro Aggio, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Cona è dotato di un Piano di Assetto del Territorio approvato con Conferenza dei Servizi decisoria in data 8 luglio 2013, ai sensi del comma 6 dell'articolo 15 della L. R. Veneto n. 11/2004, la cui delibera di presa d'atto e ratifica da parte della Giunta Provinciale n. 92 del 17 luglio 2013 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 71 del 16 agosto 2013;

Dato atto che, come previsto dall'art. 48, comma 5 bis, della L.R. n° 11/2004 e s.m.i., “*a seguito dell'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi*”;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 27/05/2022 con la quale è stata accettata da parte dell'Amministrazione Comunale la lettera di intenti proposta dalle Società del Gruppo Chiron Energy, volta a promuovere lo sviluppo di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica su area sita in località Cantarana;

Vista l'avvenuta sottoscrizione in data 31/05/2022 della lettera di intenti sopra richiamata da parte del Sindaco pro-tempore, in forza della DGC n. 36/2022 richiamata;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 28/07/2022 avente ad oggetto "*Procedimento per l'adozione di una variante puntuale al Piano degli Interventi (ex PRG). Illustrazione del documento del Sindaco ai sensi dell'art. 18. L.R. n. 11 del 23.04.2004*", con cui si prende atto della necessità di procedere con la modifica del P.R.G./P.I. vigente in località Cantarana, intervenendo nella zona produttiva esistente ed area contermine per promuovere lo sviluppo di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delineando altresì le linee programmatiche di tale variante ai sensi art. 18 della LR 11/2004;

Visto che in data 16/12/2022 è pervenuta a mezzo PEC, protocollo n. 11350, una proposta di variante urbanistica per aggiornamento delle norme tecniche di attuazione e della cartografia afferenti al PRG/PI, promossa dalla Società Chiron Energy SPV 10 S.r.l., con sede legale a Milano [OMISSIS...];

Considerato che la variante proposta segue le linee programmatiche stabilite dal “documento del Sindaco” intervenendo nella zona produttiva esistente e nell'area contermine, al fine di permettere lo sviluppo di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica; tale intervento è in linea con i principi e le finalità promosse dal Dlgs 387/2003 che considera tali impianti “*di pubblica utilità*”;

Considerato altresì che la variante, oltre che a promuovere lo sviluppo di un impianto fotovoltaico a terra, tramite le sue modifiche normative e cartografiche:

- crea le basi per la sistemazione dell'area produttiva (D1/2 nelle tavole di variante) che si sviluppa lungo la SP n.85 “Romea-Cavarzere”, dotata di un piano per insediamenti produttivi PIP ormai scaduto, creando le basi per redigere un nuovo piano urbanistico attuativo che permetta di completare le opere di urbanizzazione e di sicurezza idraulica necessarie per portarla a un definitivo completamento e collaudo;
- permette l'implementazione delle aree destinate a strutture pubbliche di interesse comune, attraverso l'aumento dell'area disponibile per futuri ampliamenti del cimitero di Cantarana o del suo parcheggio, e l'individuazione a sud di un'area su cui poter realizzare le future opere di sicurezza idraulica necessarie per l'intera zona produttiva;
- ripropone una zona di espansione destinata ad insediamenti produttivi (D1/3 nelle tavole di variante) che attualmente risulta quale “*area non pianificata*” per effetto dell'intervenuta decadenza di cui all'art 18 comma 7 LR 11/2004 (ex zona produttiva non attuata);
- si adegua alla legislazione nazionale vigente in merito agli interventi ammessi all'interno delle aree sottoposte a vincolo cimiteriale, rimodulando lo stesso, e recependo le indicazioni dell'art. 6 del PAT nel rispetto dell'art. 338 del RD n. 1265 del 27/07/1934;
-

RILEVATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2022 è stata adottata ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 la variante n. 4 al Piano Regolatore Generale/Piano degli Interventi promossa dalla Società Chiron Energy SPV 10 S.r.l.;
- in data 05.01.2023 è stato eseguito il deposito della suddetta deliberazione di adozione del quale ne è stata data notizia mediante avviso datato 30.12.2022, prot. n. 150 del 05.01.2023, pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cona (Registro pubblicazioni n. 003/2023) fino al 06.03.2023, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 29/2019 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009;
- ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013, l'avviso di deposito e gli atti costitutivi della variante sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cona nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sottosezione “*pianificazione e governo del territorio*” in contemporanea alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- a seguito della pubblicazione del suddetto avviso non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO CHE con deliberazione n. 19 del 21.07.2023 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare la Variante Urbanistica n. 4, adottata con deliberazione C.C. n. 48/2022, che prevede, tra le altre, il recepimento cartografico della fascia di rispetto cimiteriale a 200 metri come previsto dal R.D. n. 1265/1934;

VISTA la nota registrata al protocollo comunale al n. 3037/2023 con la quale la Società Chiron Energy Spv 10 S.r.l. ha chiesto al Comune di Cona di derogare alla fascia di rispetto cimiteriale per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – D.Lgs 387/2003, art. 12, impianti fotovoltaici – di cui ai punti precedenti in quanto:

- il progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico in questione prevede che una porzione dello stesso sia ubicata all'interno della fascia di rispetto cimiteriale perimetrata in ottemperanza alle disposizioni del R.D. 1265/1934 e graficamente rappresentata negli elaborati della succitata variante al PI n. 4 approvata con D.C.C. n. 19/2023;
- l'intervento previsto in tale area vincolata consiste in un impianto fotovoltaico a terra e che, pertanto, riveste carattere di pubblica utilità ed ha un'intrinseca compatibilità in termini di tutela concernente agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici, nonché, per come progettato, non supera, durante l'esercizio, i limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale;
- sia l'art. 338 del suddetto R.D. 1265/1934, così come modificato dalla L. 983/1957 e dalla L. 166/2002 e s.m.i., sia l'art. 41 del L.R. 11/2004 prevedono la possibilità di derogare la fascia di rispetto previo consenso del Consiglio Comunale sulla base del parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, *previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi;*

VISTO il parere legale in merito all'argomento in oggetto, reso dall'Avv. Marco Mazzoni Nicoletti, incaricato con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 38 del 20.04.2023, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con il quale viene evidenziato che gli impianti fotovoltaici a terra possono essere realizzati nella fascia di rispetto cimiteriale in deroga al vincolo di inedificabilità in quanto:

- gli impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte solare-fotovoltaico **non sono assimilabili a manufatti edilizi**, come definiti dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 (T.U. Leggi Sanitarie) e dalla giurisprudenza;
- costituiscono opere di pubblica utilità secondo la normativa italiana di attuazione della Direttiva 2001/77/CE; in particolare l'art. 12, co. 1 del D.Lgs n. 387 del 29.12.2003 ha sancito che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti...sono di pubblica utilità*”;
- ai sensi dell'art. 7 bis, co. 2 bis, del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 (Codice dell'Ambiente), da ultimo sostituito dall'art. 18, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 31.05.2021 n. 77 “*le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento*

*degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione al Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati dall'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”;*

- L.R.V. n. 17/2022 recante “ *Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra*”, con l'art. 3, non ha inserito le fasce di rispetto cimiteriale nell'elencazione delle aree/zone presuntivamente non idonee alla realizzazione di questo tipo di impianti;

DATO ATTO pertanto che l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – fotovoltaico con moduli ubicati a terra - proposto dalle società del Gruppo Chiron Energy di cui alla lettera di intenti accettata dall'Amm.ne Com.le con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 27.05.2022 è da ritenersi, per le considerazioni sopra esposte, “opera di pubblica utilità e di rilevante interesse pubblico”;

VISTA la nota prot. n. 4571 del 18.05.2023, allegata alla presente, con la quale è stato chiesto all'ULSS 3 Serenissima il prescritto parere di cui all'art. 41 della Legge Regionale n. 11/2004 al fine di consentire al Comune di Cona, attraverso il Consiglio Comunale, di esprimersi in merito alla compatibilità dell'intervento con le esigenze di tutela imposte dalla fascia di rispetto cimiteriale in deroga al vincolo di inedificabilità di metri 200 dal perimetro dell'impianto cimiteriale della frazione di Cantarana;

VISTO il parere reso dall'ULSS3 Serenissima, registrato al protocollo comunale con il n. 6813 in data 19.07.2023, allegato alla presente, con il quale la stessa Azienda Sanitaria Locale:

- inserisce la richiesta di riduzione del vincolo cimiteriale quantificata fino ad un massimo di metri 50 per l'attuazione di un intervento urbanistico di prevalente interesse pubblico, verificato come tale dal Consiglio Comunale;
- non ravvede ragioni ostative di natura igienico-sanitaria per l'installazione, nello specifico, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica all'interno della fascia di rispetto cimiteriale;

Ritenuto, pertanto, di accogliere parzialmente la richiesta avanzata dalla Società Chiron Energy Spv 10 S.r.l., registrata al protocollo comunale con il n. 3037/2023, riducendo la fascia di rispetto cimiteriale (in deroga al vincolo di inedificabilità sussistente nella fascia di rispetto di metri 200 dal perimetro dell'impianto cimiteriale) da 200 a 50 metri dal perimetro del cimitero della frazione di Cantarana in modo tale da permettere l'installazione di parte dell'impianto fotovoltaico di che trattasi;

Visto l'art. 338 del RD n. 1265 del 27/07/1934 (T.U. Leggi Sanitarie);

Visto l'art. 12, comma 1, del D.Lgs n. 387 del 29.12.2003;

Vista la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “T.U. delle Leggi e degli Ordinamenti sugli Enti Locali”;

Ritenuto di provvedere in merito, riconosciuta la propria competenza nella materia;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Considerato che la proposta di deliberazione non richiede il parere di regolarità contabile, in quanto non pertinente;

*Uditi gli interventi di seguito riportati:*

*Il Sindaco relaziona sul punto e ricorda quanto detto nella seduta riguardante la variante.*

*Il Cons. Bottin si sofferma su quanto contenuto nel parere Ulss.*

*Il Sindaco legge parte della proposta di delibera.*

*Il Cons. Bottin legge documento; fa presente come nella Delibera di Giunta manchino gli allegati.*

*Il Sindaco fa presente come si parli di impianto fotovoltaico che è diverso dagli edifici e che tutti sono per la sacralità del luogo; che non si va contro la legge. Ricorda gli incontri fatti nel corso dell'iter e di quanto successo. Fa presente come sia un intervento sanante e di riqualificazione della zona. Sottolinea come non si parli di edifici.*

*Il Cons. Necchio fa presente come non si metta in discussione la variante ma che si parla di riduzione del rispetto cimiteriale.*

*Il Sindaco fa presente come questo valga solo per gli impianti fotovoltaici.*

*Il Cons. Necchio fa presente come l'Ulss dica fino a 50 metri; manifesta delle perplessità riguardo al fatto che il soggetto privato darà il terreno per ampliare il cimitero verso ovest ritenendo che sia possibile arrivare a più miti consigli e chiede il perché non spostare un po' di più la fascia.*

*Il Cons. Lazzarotto fa presente come non sia una costruzione.*

*Il Cons. Bottin si sofferma sul vincolo cimiteriale; fa presente come il Consiglio Comunale deliberi se non vi sono altre soluzioni. Ricorda la lettera di intenti facendo presente come niente sia gratuito.*

*Il Sindaco ricorda quanto verrà riconosciuto al Comune.*

*Il Cons. Bottin fa presente come vi sia discrezionalità in capo al soggetto.*

*Il Sindaco fa presente come sia un efficientamento energetico.*

*Il Cons. Bottin sottolinea quanto già affermato.*

*Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Bottin e Necchio), espressi in forma palese,*

## **DELIBERA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.-

2. Di riconoscere che l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – fotovoltaico con moduli ubicati a terra – proposto dalle società del Gruppo Chiron Energy di cui alla lettera di intenti accettata dall'Amm.ne Com.le con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 27.05.2022 è da considerarsi “opera di pubblica utilità e di rilevante interesse pubblico”.-

3. Di accogliere parzialmente la richiesta avanzata dalla Società Chiron Energy Spv 10 S.r.l., registrata al protocollo comunale con il n. 3037/2023, riducendo la fascia di rispetto cimiteriale (in deroga al vincolo di inedificabilità sussistente nella fascia di rispetto di metri 200 dal perimetro dell'impianto cimiteriale), da 200 a 50 metri dal perimetro del cimitero della frazione di Cantarana in modo tale da permettere l'installazione di parte dell'impianto fotovoltaico di cui alle premesse.-

4. Di dare atto altresì che la presente sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, comma 1, del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.-

*Quindi, successivamente, considerata l'urgenza di procedere con gli adempimenti conseguenti, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Bottin e Necchio), espressi in forma palese, la presente deliberazione viene*

*dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.*

OGGETTO:	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE DA FONTE SOLARE-FOTOVOLTAICO – RIDUZIONE FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE AI SENSI DEL R.D. 1265/1934 E L.R. N. 11/2004
----------	---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**

**Alessandro Aggio**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale**

**Dott. Ennio Callegari**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)